

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3099/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e alle staccature originarie dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1058/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, relativo all'importazione di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1471/88 della Commissione<sup>(2)</sup> in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1058/88 l'elemento mobile del prelievo, calcolato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(4)</sup>, subisce una riduzione pari al 40 % della media degli elementi mobili dei prelievi applicabili al prodotto considerato nel corso dei tre mesi che precedono il mese di fissazione del suo importo; che tale riduzione si applica ai prodotti di cui alle sottovoci 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90 della nomenclatura combinata nei limiti di un massimale di 550 000 t annue, all'atto dell'importazione dei prodotti in esame originari dell'Argentina e di qualsiasi altro paese terzo che applichi all'esportazione di detti prodotti una tassa speciale di importo pari alla riduzione dell'elemento

mobile del prelievo e che comprovi in maniera soddisfacente l'avvenuto pagamento della tassa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1193/88 ha stabilito le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso di cui ai codici NC 2302 30 e 2302 40,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1058/88, dal quale è ridotto l'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione di crusche, staccature ed altri residui originari dell'Argentina e di qualsiasi altro paese terzo in possesso dei requisiti ivi previsti figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(4)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.